

VARIANTE AL RUE N. 14/2018

(ai sensi dell'art. 33, comma 4bis della L.R. 20/2000 e s.m.i.)

CONTRODEDUZIONI

ALLE RISERVE DELLA CITTÀ METROPOLITANA, AI PARERI DEGLI ENTI E ALLE OSSERVAZIONI

PREMESSA

Alla Variante al RUE n. 14/2018 del Comune di Castello d'Argile, adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 20/12/2018, sono pervenute le riserve della Città metropolitana e i seguenti pareri e osservazioni:

- Riserve della Città Metropolitana di Bologna espresse con Atto del Sindaco metropolitano n. 144 del 31/07/2019;
- parere AUSL (ns. prot. n. 2330 e 2332 del 12/03/2019);
- parere ARPAE – Distretto Territoriale di Pianura (ns. prot. n. 4066 del 03/05/2019);
- Parere dell'Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali della Regione Emilia Romagna (ns. prot. n. 957 del 30/01/2019);
- parere MiBACT – Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara (ns. prot. n. 2834 del 28/03/2019)
- osservazione di privato, Giuseppe Maccaferri (ns. prot. n. 1324 del 09/02/2019)

Di seguito vengono esposti i contenuti delle riserve, dei pareri e dell'osservazione citati, con le corrispondenti proposte di controdeduzione.

RISERVE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA E PARERE ARPAE-AACM

La Città metropolitana di Bologna ha formulato le proprie riserve sulla variante al RUE n. 14/2018 con Atto del Sindaco metropolitano n. 144 del 31/07/2019.

Tali riserve riguardano solo l'Argomento n. 2 di variante essendo questo inerente "la disciplina particolareggiata di parti del territorio urbanizzato di cui all'art. 29, comma 2-bis" e pertanto sottoposto al medesimo procedimento di approvazione del POC, così come previsto dall'art. 33, comma 4bis.

Argomento n.2

Riguarda l'aggiornamento della rappresentazione grafica degli edifici e complessi di interesse storico-architettonico, individuando esclusivamente gli edifici per i quali è stato emanato il provvedimento di dichiarazione di interesse culturale ai sensi degli artt. 12 e 13 del D.Lgs. 42/2004. Si propone di eliminare l'individuazione degli edifici di proprietà pubblica, di cui all'art. 10 comma 1 del D.Lgs. 42/2004, trattandosi di una forma di tutela ope legis da sottoporre di volta in volta alla verifica di interesse culturale di cui sopra. La variante è meramente cartografica.

Rispetto alla proposta dell'Amministrazione Comunale, la Città Metropolitana prende atto del parere della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio che chiede il mantenimento nella Tavola dei Vincoli della completa ricognizione dei beni culturali presenti sul territorio, ivi compresi quelli di proprietà pubblica, seppur tutelati "ope legis" fino a quando non sia stata effettuata la verifica di interesse culturale.

Sulla base delle considerazioni riportate, viene formulata la seguente:

Riserva

Si chiede di mantenere l'individuazione grafica degli edifici di proprietà pubblica all'interno della Tavola dei Vincoli fino a quando non sia stata effettuata la verifica di interesse culturale.

Controdeduzioni

Si propone di **accogliere** la Riserva mantenendo nella Tavola dei Vincoli le campiture dei fabbricati tutelati "ope legis", così come presenti prima della adozione della presente variante.

PARERI DEGLI ENTI

PARERE AUSL

Parere in merito alla variante. Valutati gli aspetti igienico-sanitari di competenza, fatti salvi le competenze di altri Enti, si esprime **parere favorevole** alla variante presentata.

Parere in merito alla ValSAT. Valutati gli aspetti igienico-sanitari di competenza, fatti salvi le competenze di altri Enti, si esprime **parere favorevole** alla ValSAT proposta.

Controdeduzioni

Si prende atto del parere favorevole che non comporta modifiche agli elaborati di variante.

Parere ARPAE

Si esprime una **valutazione positiva** relativamente ai contenuti del rapporto ambientale/ValSAT e alla sostenibilità ambientale del RUE.

Controdeduzioni

Si prende atto del parere favorevole che non comporta modifiche agli elaborati di variante.

Parere dell'Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali.

Esaminati i singoli argomenti di variante, l'Istituto **concorda** per ciascuno con le proposte di variante adottate dall'Amministrazione Comunale.

Controdeduzioni

Si prende atto del parere favorevole che non comporta modifiche agli elaborati di variante.

Parere MiBACT – Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara

Si ritiene che la Tavola dei Vincoli rappresenti la ricognizione completa dei beni culturali presenti sul territorio comunale, ivi compresi quelli di proprietà pubblica da ritenersi tutelati "ope legis" ai sensi del combinato disposto degli articoli 10, comma1, e 12, comma 1, del D.Lgs 42/2004, fino a quando non sia presentata la verifica di interesse di cui al comma 2 del medesimo art. 12.

Controdeduzioni

Si prende atto delle prescrizioni le quali sono state, a loro volta, recepite nelle riserve della Città Metropolitana. Si propone di **accogliere** la Riserva mantenendo nella Tavola dei Vincoli le campiture dei fabbricati tutelati "ope legis", così come presenti prima della adozione della presente variante

Osservazione di Giuseppe Maccaferri

L'osservazione riguarda l'Argomento n. 4 di variante che prevede l'inserimento di un nuovo punto al paragrafo 5) dell'art. 21 "Centro storico e aree di integrazione storico-ambientale e paesaggistica" che individua le caratteristiche generali degli interventi edilizi. Viene prescritto in particolare l'allineamento dei fabbricati in adiacenza in relazione agli interventi di realizzazione del cappotto sul fronte strada. La variante è normativa.

L'osservazione eccepisce che la nuova prescrizione si troverebbe in contrasto con il DGR 967/2015, che impone il conseguimento di determinati coefficienti di trasmittanza termica, raggiungibili solo con l'impiego di isolanti termici (cappotto termico), su tutte le pareti opache verticali anche in casi di ristrutturazioni importanti, come, ad esempio, il rifacimento di tutto o parte di un intonaco esterno. Inoltre, la variante sarebbe concettualmente in contrasto con gli intendimenti fissati nel PAES dello stesso Comune di Castello d'Argile.

Infine, si ritiene che la realizzazione del cappotto debba essere incentivata anziché ostacolata, ancorchè tale intervento riguardo edifici posti all'interno del Centro Storico. Anzi, il cappotto esterno potrebbe al contrario aiutare a recuperare una certa estetica comune eliminando alcune discrasie estetiche, come edifici del centro in pietra a vista o tappezzati da pannelli in pietra, che nulla hanno a che vedere con la tipicità del luogo.

Controdeduzioni

La molteplicità di stili, altezze e colori e contemporaneamente il filo continuo dei fronti strada costituiscono elementi caratterizzante l'edilizia di base storica nei centri storici del nostro territorio ed è per tale motivo che la normativa né prevede forme di tutela, di entità proporzionale e di misura ridotta rispetto alla tutela degli edifici vincolati secondo il D.Lgs 42/2004.

La realizzazione del cappotto esterno, ma in generale la coibentazione delle pareti, rappresenta solo una delle possibili azioni di intervento di riqualificazione energetica di un fabbricato. A testimonianza del fatto, si evidenzia come in centro storico siano già stati eseguiti recenti interventi di riqualificazione sia pubblici (via Mazzoli, 5), che privati (via Matteotti 46-48-50 e 114), con altre tecniche quali il cappotto interno o blocchi coibentati ISOTEX.

Ciò premesso e considerato che la limitazione introdotta con la variante riguarda una piccola parte del patrimonio edilizio comunale, si ritiene che tale norma non sia in contrasto con le linee guida inserite nel PAES.

Relativamente alla compatibilità con la normativa regionale (DGR 967/2015 e DGR 1715/2016) premesso l'atto di indirizzo e coordinamento di cui alle citate Deliberazioni di Giunta Regionale, all'art. 4, comma 1, lettera a) esclude dal campo di applicazione gli immobili ricadenti nell'ambito della disciplina della parte seconda e dell'art. 136, comma 1, lett. b) e c) del DLgs 42/2004, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché quelli di valore storico architettonico e gli edifici di pregio storico-culturale e testimoniale individuati dalla pianificazione urbanistica ai sensi dell'art. A-9, commi 1 e 2 dell'Allegato alla L.R. 20/2000, limitatamente ai casi in cui, previo giudizio dell'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione, il rispetto delle prescrizioni implichi un'alterazione sostanziale del loro carattere o aspetto, con particolare riferimento ai profili storici, artistici e paesaggistici; non si riscontrano contrasti in quanto la classificazione degli interventi

ammissibili, la destinazione d'uso e le prescrizioni specifiche relative al Centro storico, ricadono a pieno titolo in quelle previste all'art A-9, comma 2.

Sulla base delle considerazioni sopra esposte, si propone di **non accogliere** l'osservazione.